



STATUTO PARCO DI VENERE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE E SEDE

L'associazione sportiva dilettantistica denominata "PARCO DI VENERE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (sigla PARCO DI VENERE ASD) è costituita nel rispetto della normativa vigente, del Codice Civile, del D.Lgs 36/2021 e successive modifiche o integrazioni. Associazione senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con una eventuale delibera dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 39/2021.

L'Associazione ha sede nel comune di Mezzane di Sotto (VR) in via San Giovanni di Dio n. 84. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci e non necessita di modifica del presente Statuto. Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

L'Associazione potrà fare uso della denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo "ASD" nei rapporti con i terzi, negli atti e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.

L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali sarà affiliata. Si impegna ad accettare gli eventuali provvedimenti disciplinari che essi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni nelle vertenze attinenti all'attività sportiva.

ARTICOLO 2: ESCLUSIONE DELLO SCOPO DI LUCRO

L'associazione non ha scopo di lucro e i soci operano in suo favore con il concetto del volontariato o un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'associazione, salvo che tali destinazioni non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Luigi Zoli

Luigi Zoli

Luigi Zoli

ARTICOLO 3: OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha durata illimitata. Oggetto sociale è l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'associazione cura lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive considerate ammissibili dalle disposizioni del Coni e dal Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento per lo Sport PCDM, con una particolare attenzione per le attività del nuoto, aquabike, attività subacquee e nuoto pinnato, calcio, ginnastica, tennis, oltre alle attività ad esse collegate e propedeutiche. L'associazione promuove e sostiene i propri associati nella partecipazione a gare, tornei, campionati, offrendo assistenza tecnica, economica, sportiva ed organizzativa.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essa può svolgere le attività sportive anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

L'associazione può inoltre esercitare attività secondarie e strumentali, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 39/2021 e successive integrazioni o modifiche:

- a) negli impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva, essa potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, inclusa la gestione di un punto di ristoro.
- b) organizzare gare, campionati, manifestazioni, nonché attività didattica e pratica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive.
- c) promuovere, diffondere e praticare attività motorie o sportive anche se non riconosciute come specifiche discipline dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
- d) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative che siano occasione di incontro, aggregazione e sensibilizzazione, di promozione sociale, culturale ed artistica quali convegni, dibattiti, escursioni, gite, spettacoli, concerti, mostre ed esposizioni, festeggiamenti, mercatini, fiere gastronomiche, corsi, eventi di solidarietà sociale.
- e) porre in essere operazioni di natura commerciale, in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio la vendita di articoli sportivi e la raccolta di





pubblicità o sponsorizzazioni per iniziative collegate al mondo sportivo, culturale o ricreativo.

f) gestire, pubblicare o promuovere mezzi di informazione di argomento sportivo, culturale e artistico quali libri, giornali, siti internet e blog; produrre e distribuire materiale informativo atto a diffondere il messaggio dell'associazione o utile per realizzarne gli scopi sociali.

L'associazione per conseguire gli scopi sociali, può realizzare ogni altra attività inerente, affine o complementare al proprio oggetto, incluse raccolte fondi e attività di autofinanziamento.

Essa inoltre potrà compiere ogni operazione sia ritenuta opportuna per conseguire l'oggetto sociale che non comprometta la natura non commerciale dell'ente, comprese le compravendite di beni mobili e immobili; la locazione di terreni agricoli e sportivi; partecipazione a bandi pubblici; operazioni creditizie e finanziarie; atti contrattuali necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi sociali, sempre nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 4: SOCI

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e vogliano contribuire attivamente alla loro realizzazione, dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), degli Enti di Promozione Sportiva o delle Federazioni Sportive di appartenenza.

I soci devono versare una quota associativa annuale il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo; quota associativa che è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei; è escluso ogni limite temporale e operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Chi intenda aderire all'associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità e impegnandosi ad osservare lo statuto e i regolamenti.

L'aspirante socio accetta inoltre che i propri dati personali siano comunicati agli organismi

Corine Zor

Marina

Randi Zor

che procedono al riconoscimento ai fini sportivi della attività sportiva dilettantistica svolta, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori che siano coerenti con le finalità perseguite e le attività principali svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice Civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice Civile. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età, deve prestare personalmente il proprio assenso.

ARTICOLO 5: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle normative vigenti, del presente statuto e dei regolamenti dell'associazione.

Tutti i soci hanno il diritto: di partecipare alle attività associative; di essere candidati e di votare per eleggere gli organi sociali dell'associazione, approvare il bilancio consuntivo e preventivo, approvare le modifiche allo statuto e ai regolamenti; di essere informati sulle attività dell'associazione; di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Tutti i soci hanno il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante il genitore, anche disgiuntamente, o



mediante il titolare della responsabilità genitoriale.

Tutti i soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea; al rispetto delle norme statutarie, dei regolamentari e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6: DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione. La perdita della qualifica non attribuisce alcun diritto al rimborso delle quote sociali e dei contributi versati.

L'associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione, previa comunicazione scritta da notificare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni.

I soci decadono automaticamente qualora non provvedano a versare le quote associative annuali entro due mesi dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo o dal Regolamento.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità, per comportamenti disonorevoli o scorretti nei confronti dell'associazione o degli altri soci, per violazioni o comportamenti contrari allo Statuto e ai Regolamenti.

Il socio escluso può presentare, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, un ricorso all'Assemblea dei Soci, che delibera sul ricorso in occasione della prima successiva seduta.

ARTICOLO 7: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario. Può essere nominato un Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 8: ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese nel rispetto della Legge e dello Statuto, obbligano l'associazione. Essa ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

All'Assemblea dei Soci prendono parte tutti i soci, iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo altro socio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente; in caso di impedimento del Presidente è convocata



Sanoli Fed

Sanoli Fed

Sanoli Fed

dal Vicepresidente, se presente, oppure in subordine, dal Consigliere più anziano in carica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni, assistito dal Segretario, che ne redige il verbale. Qualora uno di loro fosse assente, l'Assemblea eleggerà un sostituto tra i soci presenti.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da indirsi almeno tre ore dopo l'orario della prima convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni dell'Assemblea sono deliberate con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Inoltre gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante comunicazione inviata a mezzo posta (anche elettronica) e/o affissa nella sede sociale; nella convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, la data il luogo e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Delle riunioni assembleari e le relative deliberazioni deve essere redatto un verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

L'Assemblea dei Soci può essere riunita in sessione Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Spetta all'Assemblea Ordinaria: determinare le linee generali programmatiche delle attività





dell'associazione; eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; integrare i membri del Consiglio Direttivo vacanti; eleggere, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti; approvare o modificare i Regolamenti dell'associazione; deliberare sul ricorso dei soci esclusi; deliberare su ogni altra materia ad essa riservata dalla Legge.

Durante l'Assemblea dei Soci convocata per eleggere il Consiglio Direttivo ogni socio riceve una scheda anonima in cui sono indicati nome e cognome di tutti i candidati. Per votare il socio deve segretamente indicare la propria scelta apponendo una X sul nome del candidato o dei candidati (al massimo due) che preferisce; le schede con più di due preferenze o segni che possano rendere riconoscibile il voto sono da considerarsi nulle. terminate le operazioni di voto viene immediatamente e pubblicamente effettuato il conteggio delle schede e quindi nominati consiglieri i candidati che hanno ottenuto il più alto numero di preferenze.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata nel caso sia necessario apportare modifiche allo Statuto; per decidere sulle questioni patrimoniali o gestionali di particolare importanza; per decretare lo scioglimento dell'associazione e le modalità di liquidazione; entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei Soci (in regola con le quote associative) che ne propongono l'ordine del giorno.

ARTICOLO 9: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti fra i soci maggiorenni. Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea dei Soci convocata per la sua elezione, prima dell'elezione stessa.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Disciplina Sportiva Associata, Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI o dal CIP.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, quando lo ritenga opportuno il Presidente oppure entro 10 giorni dalla richiesta scritta avanzata dalla maggioranza dei suoi componenti.

Roberto Belli

Roberto Belli

Roberto Belli

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri assenti per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo venga a perdere uno o più dei suoi componenti, in un numero che non superi la metà del Consiglio stesso, detti componenti saranno sostituiti con i primi dei non eletti alle elezioni che lo hanno nominato; ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci, durante la quale si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri che hanno sostituito.

Il Consiglio Direttivo decade immediatamente qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti; qualora l'Assemblea dei Soci non approvi il bilancio consuntivo o preventivo. In entrambi i casi il Presidente deve, entro 30 giorni, indire una Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova elezione gli affari urgenti e l'ordinaria amministrazione saranno svolte dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei Soci, al Presidente o al Segretario. In particolare è compito del Consiglio Direttivo: deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci; adottare i provvedimenti disciplinari verso i soci che non rispettano lo Statuto e i regolamenti; escludere dall'associazione i soci morosi, indegni o che hanno posto in atto comportamenti contrari allo Statuto o ai regolamenti; predisporre i regolamenti e le eventuali modifiche; predisporre le modifiche allo Statuto;





redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; deliberare su aperture o estinzioni di prestiti, mutui, investimenti, obbligazioni e tutte le linee di credito; nominare il responsabile della protezione dei minori di cui al Decreto Legislativo 36/2021; collaborare con il Presidente nell'ordinaria amministrazione; determina l'importo delle quote associative annuali.

Delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto un verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ARTICOLO 10: PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, nella prima riunione dopo la sua elezione, con votazione a scrutinio segreto; in tale riunione viene eletto Presidente il consigliere che riceve almeno la maggioranza più uno dei voti dei consiglieri presenti.

Con le stesse modalità il Consiglio Direttivo può eleggere anche un eventuale vicepresidente.

Il Presidente rimane in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal vicepresidente (se presente) o dal Segretario. In caso di impedimento definitivo o dimissioni, verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, che eleggerà un nuovo Presidente.

E' il rappresentante legale dell'associazione, che rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti.

Il Presidente dirige l'associazione, ne cura l'amministrazione e ne amministra il patrimonio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, Ordinaria e Straordinaria.

ARTICOLO 11: SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Egli redige i verbali delle riunioni e conserva la documentazione dell'associazione; verifica che siano correttamente eseguite le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Segretario, che funge anche da tesoriere, è responsabile della tenuta di una idonea documentazione e contabilità da cui risulti la gestione economica dell'associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Roberto Zech

Catrina Zee

ARTICOLO 12: REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea dei Soci, quando essa lo ritenga opportuno o quando sia imposto dalla Legge, può decidere di nominare un soggetto incaricato della revisione dei conti. Soggetto che può essere monocratico (Revisore dei Conti) o anche collegiale (Collegio dei Revisori).

Il soggetto incaricato della revisione dei conti resta in carica 3 anni e può essere rinnovato. Controlla l'amministrazione dell'associazione, il bilancio e le scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed anche alle Assemblee dei Soci, ove presenta la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Delle riunioni e deliberazioni dovrà essere redatto un verbale che, firmato da tutti i componenti presenti, sarà consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Per quanto compatibili si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss. del Codice Civile.

ARTICOLO 13: PRESTAZIONI DI LAVORO

Per realizzare le proprie finalità l'associazione si avvale in prevalenza delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai soci. Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite, con il solo eventuale rimborso delle spese documentate.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, che saranno remunerate secondo le tariffe di mercato. Può avvalersi di lavoratori subordinati, di lavoratori sportivi (anche subordinati o nella forma di collaborazioni coordinate e continuative), di contratti di apprendistato, di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, che saranno remunerati e stipulati nel rispetto delle normative vigenti, del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche o integrazioni.

Sono ammesse altresì le prestazioni dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con



l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

L'associazione deve assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 14: RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le risorse economiche con cui l'associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; rendite patrimoniali; oblazioni, lasciti testamentari e donazioni; rimborsi da convenzioni; operazioni di natura commerciale e occasionali attività aventi lo scopo raccogliere fondi da destinare al conseguimento degli scopi sociali.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività e al conseguimento degli scopi sociali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 15: BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dell'anno appena concluso e quello preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

I bilanci devono essere redatti con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e delle normative vigenti.

I bilanci devono essere consultabili presso la sede dell'associazione durante i venti giorni che precedono l'Assemblea ed essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al bilancio stesso.



Luca Zade

Luca Zade

Luca Zade

ARTICOLO 16: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie fra l'associazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Presidente del Tribunale di Verona. Al Collegio Arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere considerato inappellabile.

I soci, aderendo all'associazione e dichiarando di accettarne lo Statuto, si impegnano al rispetto della presente clausola compromissoria.

ARTICOLO 17: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato solo da una Assemblea Straordinaria dei soci, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto a fini sportivi e/o ad altra associazione sportiva dilettantistica con finalità analoghe, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.

ARTICOLO 18: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto saranno applicate le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, le disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva o delle Federazioni Sportive a cui l'associazione è affiliata.



REG.

T.S. _____
TOTALE

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
a data del rinvio a calendario
Atti Privati Serie I N. 229
Liquidati €
ESENTE

06/02/2024

PER IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
IMMANTINO PEZZATI



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

PARCO DI VENERE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | via San Giovanni di Dio 84 |
37030 Mezzane di Sotto (VR) | codice fiscale 04550900239 | partita iva 04550900239

Premesso che il giorno 20.01.2024 alle ore 15.00 era stata convocata, in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della PARCO DI VENERE ASD, e che la suddetta assemblea non ha potuto aver luogo in quanto andata deserta

il giorno 21 GENNAIO 2024 ALLE ORE 18.00 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della PARCO DI VENERE ASD avente sede a Mezzane di Sotto (VR) in via San Giovanni di Dio n. 84, convocata come previsto dallo Statuto Sociale, per discutere e per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 01) Comunicazioni del Presidente
- 02) Esame e approvazione modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. 36/2021
- 03) Varie ed Eventuali, conclusioni

Assume la presidenza dell'Assemblea il socio ZARA CATERINA e funge da segretario il socio GENISE MAURIZIO. Il Presidente, accertata la regolare convocazione e la presenza di numero 64 soci, dichiara aperta la seduta

IN MERITO AL PUNTO 01)

Il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 01.07.2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002. Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs. 36/21. Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro =

IN MERITO AL PUNTO 02)

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle disposizioni legislative. Al termine prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti. Chiusa la discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente Atto e ne forma = parte integrante. L'Assemblea autorizza il Presidente ad effettuare la registrazione del nuovo Statuto

IN MERITO AL PUNTO 03) Non ci sono varie ed eventuali =

Terminata la discussione di tutti i punti all'Ordine del Giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione odierna alle ore 19.10 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale =

IL PRESIDENTE Zara Caterina



IL SEGRETARIO Genise Maurizio